



Città d'Arte

# COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

## COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri del Consiglio )

N. 11 del 25/06/2015

### OGGETTO

**Armonizzazione contabile – rinvio al 2016 di adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato**

\*\*\*\*\*

*L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di giugno, alle ore 17:00 e seguenti in Priverno e nella sede della Casa Comunale,*

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott. Andrea Polichetti*

*con l'assistenza del Segretario generale Avv. Alessandro Izzi*

**DATO ATTO** che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

.....

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamati i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4 che sono stati allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto in parola "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale";

**Visto** l'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali, nella contabilità finanziaria, conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

**Richiamati** in particolare i segg. articoli del citato decreto legislativo n. 118/2011:

- L'articolo 3, comma 2, che prevede che "I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili";
- L'articolo 3, comma 12, ai sensi del quale "L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78";
- L'articolo 11, comma 12, che prevede che "Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale";
- L'articolo 11, comma 13, che prevede che "Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale";
- L'articolo 11, comma 14, che prevede che "A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";
- L'articolo 11-bis, comma 4, che prevede che "Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";
- L'articolo 8, comma 1, che prevede che "Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria";

**Ritenuto opportuno**, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, e pertanto di rinviare al 2016:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

**Considerato** che la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascrivere ai poteri del Consiglio Comunale

- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;
- in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per "l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità,

riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio”;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);

**Visto** il parere favorevole dell’organo di revisione economico-contabile prot. n.8154/2015 ;

#### DELIBERA

- di rinviare al 2016, per le motivazioni rappresentate in premessa:

- l’adozione del piano dei conti integrato;
- l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l’adozione del bilancio consolidato;

- di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell’esercizio 2015, redatto con funzione meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui all’allegato 10 previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 118/2011, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale;

- di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, e acquisito il parere dell’organo di revisione economico-contabile;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL

COMUNE DI PRIVERNO (LT)		
Anno	Titolo	Classe
2015	IV	03 ARRIVO
Prot.n.	8154	Del 25/06/2015



## COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

### PARERE DEL REVISORE UNICO

**OGGETTO:** Parere sul rinvio all'anno 2016 degli adempimenti in materia di contabilità economico patrimoniale e di bilancio consolidato.

### II REVISORE UNICO

#### Visto

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**Richiamati** in particolare i segg. articoli del citato decreto legislativo n. 118/2011:

- L'articolo 2, comma 1, "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale";

- L'articolo 3, comma 12, ai sensi del quale "L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78";

- L'articolo 11-bis, comma 4, che prevede che "Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";

**Tenuto conto che** la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascrivere al consiglio comunale:

- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;

- in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per "l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" prevede che "i prospetti riguardanti

l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio";

Vista la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario, avente i poteri del Consiglio Comunale, trasmessa allo scrivente, con la quale si intende procedere a far avvalere l'Ente della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata e pertanto di rinviare all'esercizio 2016:

\_ l'adozione del piano dei conti integrato;

\_ l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

\_ l'adozione del bilancio consolidato;

al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili.

**Acquisiti**

i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione consiliare di cui all'oggetto

Priverno, 25/06/2015

IL REVISORE UNICO



www.Albopretorionline.it 26106175



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 11 del 25/06/2015

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

"Armonizzazione contabile- rinvio al 2016 adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e  
di bilancio consolidato "

^^

**DIPARTIMENTO 2 "Economico finanziario"**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA : **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

**f.to -dott.ssa Antonina Roda'**

Data 25 giugno 2015

Timbro

\_\_\_\_\_  
Firma

=====

**DIPARTIMENTO 2 "Economico finanziario"**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE : **FAVOREVOLE**

(Comma 1 art.49 D. lgs. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

**f.to -dott.ssa Antonina Roda'**

Data 25 giugno 2015

Timbro

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
f.to Dott. Andrea POLICHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

N. **1053** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **26 GIU. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

lì, **26 GIU. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale lì, **26 GIU. 2015**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì,

- La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **26 GIU. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, **26 GIU. 2015**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 26/06/15